



## LAVORATORI FRAGILI: PROROGATO SINO AL 31 OTTOBRE 2021 SOLO IL REGIME DI SMART WORKING

Per effetto delle novità contenute nel [Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021](#) (c.d. “Decreto Covid”) sono state confermate alcune importanti tutele per i lavoratori fragili, intervenendo nuovamente sulle misure previste dal Decreto Cura Italia.

L'articolo 9 del [Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021](#) ha disposto la proroga del **diritto individuale allo smart working per i lavoratori fragili**, agendo pertanto in via retroattiva, dal momento che la scadenza precedentemente fissata per l'applicazione di tale regime era quella del 30 giugno 2021.

Nel dettaglio, è stato prorogato quanto previsto dall'articolo 26, comma 2-bis, del [Decreto-Legge n. 18/2020](#), disponendo che **fino al 31 ottobre 2021**:

*“i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”*

A tal riguardo, risulta doveroso sottolineare come, rispetto alle tutele originariamente previste nel corso della prima fase della emergenza sanitaria, il Decreto Covid non abbia operato una piena estensione e convergenza in tal senso.

**Non è stata infatti confermata l'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza** dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in *smart working*.

Le misure previste dal Decreto Covid si applicano, in ogni caso, a **tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato** in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestanti una condizione di rischio derivante da:

immunodepressione;

esiti da patologie oncologiche;

svolgimento di relative terapie salvavita.

L'ambito soggettivo di applicazione della norma è altresì esteso anche ai **lavoratori con disabilità grave**, ai sensi [dell'articolo 3, comma 3 della legge 104](#).

Se l'attività svolta non può essere prestata in modalità agile, è prevista la possibilità di adibire il lavoratore a **diversa mansione** o di prevedere un piano di **formazione professionale**, da svolgere anche da remoto.

